

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo II - Delle persone giuridiche

Art. 14 Atto costitutivo

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico [c.c. [16](#), [33](#), [1350](#), n. [13](#), [2699](#)].

La fondazione può essere disposta anche con testamento.